



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1) Dott. Maria G. Di Marco | - Presidente |
| 2) Dott. Gianfranco Pignataro | - Consigliere |
| 3) Dott. Claudio Antonelli | - Consigliere relatore |

Riunita in camera di consiglio , ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.451/2017 R.G.L. promossa in grado di appello
da

INPS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Delia Cernigliaro e Gino Madonia ed
elettivamente domiciliato in Palermo nella via Laurana n. 59.

-APPELLANTE -

Contro

TEDESCO Franca Teresa Emilia, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Magaddino ed
elettivamente domiciliata in Palermo, nella via Mariano Stabile n. 221 nello studio
dell'avv. Giuseppe Cusumano.

- APPELLATA-

All'udienza del 13 dicembre 2018 le parti hanno concluso come in atti.

IN FATTO

Con sentenza n.222 del 14 aprile 2017 il Tribunale di Trapani G.L., accoglieva la
domanda avanzata da Tedesco Franca Teresa Emilia diretta ad ottenere il riconoscimento
del beneficio contributivo di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 157 del 1992,
conseguente al fatto che il di lei coniuge Parisi Maiorana Filippo, deceduto il 7 marzo
2003, era stato sottoposto, quale lavoratore marittimo - allievo
motorista/fuochista/operaio meccanico motorista - alla esposizione ultradecennale alle
polveri di amianto.

Nello specifico il G.L., disattesa sia l'eccezione di improponibilità del ricorso giudiziario
perché non preceduto dalla domanda amministrativa, che l'eccezione di decadenza
formulata dall'Inps sotto il profilo della violazione dell'art. 47 D.L. n. 269/2003
convertito in Legge n. 326/2003, aveva condiviso gli esiti della disposta ctu in merito alla
presenza di amianto nei locali macchine nei quali il Parisi aveva prestato, per oltre dieci
anni, la propria attività lavorativa.



Per la riforma di tale sentenza l'Inps ha proposto gravame con ricorso depositato l'11 maggio 2017.

Si è costituito, giusta memoria del 18 gennaio 2018, l'appellato, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.

All'esito dell'odierna discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.

IN DIRITTO

Le doglianze dell'Inps censurano, in primis, il mancato accoglimento dell'eccezione di improponibilità del ricorso, rilevando l'Istituto che la Tedesco, seppur titolare della pensione di reversibilità, non era legittimata a proporre la propedeutica domanda amministrativa per il riconoscimento del beneficio previdenziale in parola.

Sarebbe stato onere del Parisi, nella fattispecie inosservato, titolare della prestazione pensionistica diretta, inoltrare la suddetta istanza all'Inps al fine di ottenere la ricostruzione della pensione di vecchiaia in godimento così da consentire ai propri eredi di poter usufruire di una maggiore base contributiva sulla quale calcolare l'importo della reversibilità.

Lamentava altresì l'appellante la mancanza di prova in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'art.13, comma 8°, L.257/1992, risultando indimostrata l'esposizione "qualificata" del lavoratore a fibre di amianto stante la genericità delle risultanze dell'elaborato peritale, prive di adeguati riferimenti alla concreta realtà lavorativa nella quale aveva operato il Parisi.

La prima ragione di gravame merita accoglimento.

Basti a tal fine richiamare la sentenza n.11574/2015 della Corte di Cassazione, che in una vicenda sostanzialmente analoga (la statuizione di prime cure, poi riformata in appello, aveva accolto la domanda proposta dalla erede di un lavoratore, diretta ad ottenere la riliquidazione dell'assegno ordinario di invalidità del quale aveva beneficiato in vita del defunto marito, in relazione alla contribuzione figurativa derivante dall'esposizione all'amianto, ritenendo che la domanda amministrativa, pacificamente mai presentata dal dante causa, non doveva ritenersi elemento costitutivo del diritto, il cui soddisfacimento poteva, conseguentemente, essere richiesto *iure hereditatis*, dalla moglie") a quella oggetto dell'odierno contendere, si è così espressa:

- *"E' stato chiarito con specifico riferimento alle domande giudiziarie avanzate da soggetti già pensionati, che non sono applicabili i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n.12720/2009, poiché ciò che si fa valere non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei erroneamente (o ingiustamente) liquidati, in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge "ai fini pensionistici" e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) – in base ai criteri ordinari – il diritto al trattamento pensionistico";*

- *"La tesi della generale indispensabilità dell'istanza amministrativa in relazione a tutte le controversie di cui all'art.442 cod. proc. civ. (nella materia previdenziale e nell'assistenza sociale; nei confronti sia dell'I.N.P.S. sia degli enti erogatori) è del resto, assolutamente prevalente (cfr,*



ex multis Cass. 28 novembre 2003 n.18265; Cass. 12 marzo 2004, n.5149; Cass. 24 giugno 2004, n.11756; Cass. 27 dicembre 2010, n.26146; Cass. 30 gennaio 2014, n.2063)”;

- “... va, dunque, ritenuto che la domanda giudiziale di rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto proposta da soggetto iscritto (o pensionato) debba essere preceduta, a pena di improponibilità da quella amministrativa rivolta all'ente competente a erogare la prestazione”;

- “La mancanza di domanda all'I.N.P.S., conformemente a quanto ritenuto dal giudice del gravame conduceva pertanto inevitabilmente ad una pronuncia di improponibilità dell'azione (cfr. Cass. 15/1/2007, n.732), anche in relazione ad una domanda diretta all'accrescimento contributivo di cui all'art.13 comma 7 L.257/92”;

- “Per quanto sopra considerato, mentre la domanda di reversibilità doveva essere presentata dal coniuge superstite, che esercita, rispetto a tale prestazione un diritto iure proprio, altrettanto non può dirsi per il diritto al ricalcolo (in considerazione del riconoscimento dell'esposizione all'amianto) di ratei che, in quanto non richiesti dal dante causa (che pacificamente non presentato domanda all'INPS) non sono entrati nel patrimonio del de cuius e non possono pertanto essere trasmessi per successione alla ... odierna ricorrente”.

In applicazione delle suddette regole ermeneutiche preme evidenziare come nella fattispecie di causa il diritto del de cuius alla maggiorazione dei ratei non era, invero, sorto alla data del decesso del Parisi (e, dunque tale incremento, ovvero il diritto al suo conseguimento, non avrebbe potuto essere trasmesso iure successionis agli eredi, seppur titolari della pensione di reversibilità), perché, dalla documentazione agli atti, non risulta che il Parisi avesse mai presentato all'INPS la relativa domanda, che ha natura costitutiva.

La sola istanza amministrativa presente nel fascicolo di parte è quella, inviata l'11.02.2011 (pervenuta all'Istituto tre giorni dopo), con la quale la Tedesco, soggetto non legittimato, domandava, *iure proprio*, sia pure nella qualità di erede del Parisi, “la concessione dei benefici previdenziali previsti dalla Legge n.257/92 art.13 comma VI”..

Per quanto suesposto, in riforma dell'impugnata statuizione, il ricorso di prime cure deve essere rigettato.

Le spese di lite di entrambi i gradi, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Le spese della ctu di primo grado sono poste in via definitiva a carico dell'appellata.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.222/2017, resa dal Tribunale di Trapani il 14 aprile 2017, rigetta il ricorso proposto da Tedesco Franca Teresa Emilia.

Condanna l'appellata a rifondere a controparte le spese di lite di entrambi i gradi, che liquida, per il primo, in €1.400,00 e per il secondo in €1.800,00 , oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, come per legge.

Pone in via definitiva a carico dell'appellata le spese della ctu espletata in primo grado.

Così deciso in Palermo il 13 dicembre 2018

Il Consigliere est.
Claudio Antonelli

Il Presidente
Maria G. Di Marco

